

Domanda per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari

Alla Commissione Comunale
per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari
di MONTE DI PROCIDA

l sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
residente a Monte di Procida in via _____ n. _____
tel. _____ di professione _____

essendo in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 / dall'art. 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287
integrato con le leggi 5 maggio 1952, n. 405 e del 27 dicembre 1956, n. 1441, chiede di essere
iscritt _____ nell'elenco comunale dei giudici popolari di Corte d'Assise / Corte d'Assise d'Appello.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

a) di essere in possesso del titolo di studio _____
conseguito presso _____

e che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause d'incompatibilità con l'ufficio di Giudice
Popolare, previste dall'art. 12 della legge sopracitata.

Monte di Procida, _____

FIRMA

Allega: copia documento d'identità. _____

Legge 10 aprile 1951, n.287

Art. 9. Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'assise.

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10. Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello.

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12. Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.